

Roma, 13/09/2024

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Trasmessa attraverso sistema interattivo disponibile sul sito www.arera.it

Oggetto: Documento per la consultazione DCO 316/2024/R/COM – messa a disposizione per il tramite del portale consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell’energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali

Premessa

PostePay S.p.A (di seguito “la Società” o “la Scrivente”) prende atto con soddisfazione dell’impegno dell’Autorità nell’adottare i provvedimenti che consentano la messa a disposizione ai soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali tramite il Portale Consumi, dei dati del misuratore relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei medesimi clienti finali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Difatti, la possibilità per l’utente finale di mettere a disposizione dei soggetti terzi, ed in particolare delle controparti commerciali, dei dati di misura, consentirà ai venditori di proporre offerte c.d. “*tailor made*” basate su stime affidabili e dati storici, a completo vantaggio del cliente finale medesimo.

Spunti per la consultazione

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Si condivide la previsione dell'Autorità di consentire che l'implementazione e lo sviluppo del Portale Consumi avvengano per fasi successive con avvio dell'iscrizione al Registro compreso tra il IV trimestre 2024 e il II trimestre 2025.

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2, non si ritiene necessaria una ulteriore integrazione dei soggetti ammessi.

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

Non si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

A parere della Scrivente, appare necessario che la stessa ARERA (e il Regolamento del SII) definiscano modalità tecniche e operative volte ad assicurare l'identificazione univoca dell'operatore della terza parte che accede ai dati di misura del cliente e che

vengano tracciate tutte le operazioni svolte dall'operatore medesimo. Difatti, considerando che la terza parte, che ha ricevuto la conferma tecnica dell'autorizzazione da parte dei clienti tramite il Portale Consumi, ha accesso a un ambiente predisposto dal SII nell'ambito del quale può scaricare i dati di misura dei POD e dei PDR per i quali è autorizzata, si paventa il rischio di possibile uso improprio dei dati di misura scaricati.

Inoltre, si propone che il Regolamento definisca un preciso Codice di condotta al quale dovranno aderire le Terze Parti e che dovrebbe contenere, tra l'altro, linee guida e istruzioni da sottoporre per accettazione agli operatori ai quali le stesse Terze Parti delegheranno le attività di accesso all'ambiente predisposto del SII. Appare inoltre opportuno prevedere che in caso di mancato rispetto del Codice di Condotta accertato da ARERA sia negata alla Terza Parte (o al singolo operatore da questa delegato, in caso di assenza di responsabilità -inclusa la culpa in vigilando- in capo alla Terza Parte) la possibilità di operare sulla piattaforma.

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Concordando appieno con l'orientamento dell'ARERA circa la non accessibilità a terzi di informazioni di carattere commerciale ed economico e consapevoli che la normativa si riferisca ai soli dati di consumo, si propone ARERA valuti l'opportunità che vengano messi a disposizione - anche in una fase successiva di sviluppo - ulteriori dati tecnici della fornitura, in modo che la terza parte disponga di un set di informazioni completo per svolgere le attività previste dalla Legge (ossia la comparazione delle offerte e la fornitura di servizi energetici). Ci riferiamo - per quanto riguarda ad esempio il settore elettrico - a dati quali la potenza del contatore, la tipologia di fornitura (domestico/altri usi) e la tariffa applicata (residente/non residente). Sebbene tali dati siano comunque recuperabili dal cliente - sempre nel rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali - la loro messa a disposizione tramite il SII conferirebbe all'informazione un carattere di ufficialità e sicurezza.

Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

Si, si condivide l'orientamento dell'Autorità circa le diverse profondità temporali della messa a disposizione dei dati di misura. Si ritiene di particolare interesse l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

OMISSIS

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta

No, come proposto dall'Autorità, si ritiene opportuno che il cliente finale abbia sempre la possibilità di indicare se la propria revoca dell'autorizzazione si riferisca alla cancellazione dei dati fino ad allora messi a disposizione oppure si limiti all'interruzione della messa a disposizione di ulteriori dati.

* * *

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

* * *